

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIRACUSANO, BARELLI, VERSACE, VARCHI, LUCASELLI, GERARDI, FURGIUELE, BATTILOCCHIO, BARTOLOZZI, CANNIZZARO, D'ETTORE, FIORINI, MUGNAI, RIPANI, SPENA, ZANELLA

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernente la prevenzione della violenza contro le donne mediante la promozione di corsi di difesa personale

Presentata l'8 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per molto tempo, il nostro ordinamento è stato caratterizzato dalla sottovalutazione della violenza di genere. Questa incapacità, dovuta alla mancanza di alcuni fondamentali istituti del diritto, rispecchiava la scarsa coscienza che albergava nell'intera società. L'azione di contrasto, per questo lungo periodo, è stata affidata ad un sistema penale focalizzato sulla risposta punitiva e repressiva, dimenticando l'esigenza della prevenzione, del contrasto della recidiva e della protezione della vittima. Nell'ambito di questo tipo di norme, la vittima è stata per decenni considerata quasi come una « comparsa ».

Molta strada è stata compiuta rispetto a tale quadro critico, soprattutto per quanto

concerne l'impegno delle donne. Tanta altra strada dobbiamo ancora compiere perché venga sradicato un fenomeno che, purtroppo, come ci indicano le stesse statistiche, appare tutt'altro che in flessione: in base ai dati pubblicati dal CENSIS, tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 in Italia si sono verificati 120 omicidi di donne e 92 di questi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo per mano del *partner*, dell'*ex partner* o di un altro familiare. Nell'ultimo decennio sono stati 48.377 i reati di violenza sessuale denunciati e in oltre il 90 per cento dei casi la vittima era una donna. Nei primi otto mesi del 2018, alle 2.977 violenze sessuali denunciate si sono aggiunte 10.204 denunce per maltrattamenti in fa-

miglia, 8.718 denunce per percosse e 8.414 denunce per *stalking*.

Numeri che fotografano solo una parte della situazione, essendo la realtà ben più drammatica: il sommerso resta ampio e la situazione è esposta al peggioramento nei momenti di crisi con omicidi e violenze che si consumano nei contesti familiari, soprattutto per mano dei propri mariti, compagni, ex o altri familiari.

Un cambio di passo importante è stato compiuto dai Governi Berlusconi con interventi legislativi concreti e puntuali. Nello specifico, con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori (*stalking*) che, secondo l'esperienza, sono preludio di fatti criminali più gravi; con il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, è stato adottato un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che ha previsto finanziamenti per i centri antiviolenza e le case rifugio; e con la legge n. 77 del 2013, di ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, per la prima volta, la violenza di genere è stata qualificata come violazione dei diritti umani.

Il cammino è stato dunque difficile, ma non vano, anche se ancor oggi non si può considerare raggiunto l'obiettivo di fornire una risposta a questa piaga che continua silenziosa. Non serve soltanto prevedere nuovi reati, aggravanti, pene, ma occorre arrivare in tempo, prevenendo i reati di questa tipologia. L'obiettivo della presente proposta di legge è proprio quello di promuovere l'attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore. Le donne devono essere in grado di potersi difendere da qualsiasi tipo di violenza che soggetti terzi intendono perpetrare nei loro confronti. È solo con misure di prevenzione, come quella prevista dalla presente proposta di legge, che si può prevenire il fenomeno disastroso della violenza di genere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma 1 del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



18PDL0059560